



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2026-2028

Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Pubblicato sul sito istituzionale della società www.grandeavellino.it nella sezione “Società trasparente”

SOMMARIO

1. PREMESSA

1.2. SCHEDA ANAGRAFICA DELLA SOCIETA'

2. INTRODUZIONE E CONTESTO NORMATIVO

2.1. Il quadro normativo di riferimento in generale.

2.2. Il quadro normativo di riferimento per le società in controllo pubblico.

2.3. Le misure anticorruzione e trasparenza per le società in controllo pubblico.

2.4. Raffronto tra Legge Anticorruzione e D.Lgs. 231/2001.

2.5. Definizioni di “corruzione” e “trasparenza”.

2.5.1. La definizione di “corruzione”.

3. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

ANALISI DEL CONTESTO

CONTESTO ESTERNO

CONTESTO INTERNO

Struttura Organizzativa

Soggetti coinvolti e ruoli ai fini della prevenzione della corruzione

Mappatura dei processi

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO: identificazione –analisi e ponderazione del rischio

5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

5.1. Misure di prevenzione della corruzione di tipo generale

5.2. Il Sistema di controllo interno

5.3. Codice Etico

5.4. Conflitto di interessi

5.5. Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali.

5.6 Divieto di post-employment (pantoufage)

5.7 Attività divulgative e formative in tema di anticorruzione

5.8. Whistleblowing

5.9. Rotazione del personale o misure alternative alla rotazione

6. LA TRASPARENZA

6.1. Il quadro normativo di riferimento in materia di trasparenza amministrativa

6.2. Processo di attuazione del programma

6.3 Accesso civico

6.4. Trattamento dati personali

6.5 Elementi informativi minimi

7 PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE - MONITORAGGIO E RIESAME

8. ACTION PLAN

1.1. PREMESSA E OBIETTIVI DEL PIANO

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC o Piano), disciplinato dalla Legge Anticorruzione (l. 190/2012), costituisce lo strumento attraverso il quale la Società prevede, sulla base di una programmazione triennale, azioni e interventi efficaci nel contrasto a fenomeni corruttivi concernenti l'organizzazione delle attività.

Con la predisposizione ed aggiornamento del Piano, Grande intende innescare un processo ciclico in cui l'analisi, le strategie e gli strumenti vengono via via affinati o, eventualmente, sostituiti in relazione al feedback ottenuto a seguito della loro applicazione e tenendo conto dell'esigenza di uno sviluppo progressivo del sistema di prevenzione.

Nell'ottica di Si evidenzia che il presente Piano fotografa lo stato attuale della compliance della società e la sua peculiare struttura organizzativa, a cui si aggiunge la formale istituzione ed operatività del collegio sindacale , nominato dall'Assemblea dei soci in data 16 maggio 2025.

Grande s.r.l., “Gestione Rifiuti Avellino Nuova Differenziata Eco-Sostenibile”, è una società mista pubblico - privata costituita dal Comune di Avellino e dalla De Vizia Transfer s.p.a..

Con Determinazione Dirigenziale n. det. Set. 212/2023 del 29/08/2023 il Comune di Avellino ha affidato alla Società Grande s.r.l. il Servizio di Igiene Urbana prevedendo che tutti i compiti operativi vengano svolti dal socio industriale De Vizia Transfer s.p.a., società dotata di Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e che ha adottato il proprio Codice Etico.

Il Piano costituisce quindi documento programmatico , nel quale confluiscano le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il RPCT ha elaborato sulla base degli elementi attualmente a disposizione.

Sono da considerare parte integrante del Piano anche i documenti aziendali:

- Modello organizzativo ex 231/2001

- Codice Etico contenuto nel Mog 231

Dopo l'approvazione del Piano, il documento viene pubblicato nel sito istituzionale di Grande nella Sezione “Società Trasparente” e sarà promosso attraverso appositi canali e iniziative di comunicazione.

Con la predisposizione ed aggiornamento del Piano, Grande srl intende innescare un processo ciclico in cui l'analisi, le strategie e gli strumenti vengono via via affinati o, eventualmente, sostituiti in relazione al feedback ottenuto a seguito della loro applicazione e tenendo conto dell'esigenza di uno sviluppo progressivo del sistema di prevenzione.

Per quanto riguarda gli obiettivi, in linea con quanto previsto dalla normativa anticorruzione e dalle indicazioni dell'Anac , la Società ha individuato i seguenti obiettivi strategici in materia

- A) diffondere, all'interno della Società, la cultura della prevenzione della corruzione e della trasparenza, mediante incontri formativi nonché prevedendo tra gli obiettivi aziendali attività legate al contrasto della corruzione;

- B) rendere “trasparenti” ulteriori dati oltre a quelli previsti dalla legge;
- C) introduzione di un sistema di monitoraggio sulla qualità della formazione erogata;
- D) integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
- E) creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- F) rafforzamento della misura del Whistleblowing con implementazione delle regole procedurali relative alla gestione della nuova piattaforma.

1.2. SCHEDA ANAGRAFICA DELLA SOCIETA'

Campo	Informazione
--------------	---------------------

Denominazione Grande S.r.l.

Tipologia società Società mista del Comune di Avellino

Sede legale Via Nuova Strada Consortile, Località Pianodardine – 83100 Avellino

Capitale sociale Euro 100.000,00

Partita IVA 03164460648

Domicilio digitale info@pec.grande-srl.it

RPCT anticorruzione@grande-srl.it

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1. Il quadro normativo di riferimento in generale.

La **Legge n. 190 del 6 novembre 2012**, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, cd. “**Legge Anticorruzione**”, ha introdotto nell’ambito dell’ordinamento italiano una specifica normativa volta a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto della corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione e degli Enti ad essa riconducibili tramite molteplici azioni volte, da un lato, a prevenire i fenomeni corruttivi e, dall’altro, a garantire la massima trasparenza dell’organizzazione e dell’attività di ciascun Ente interessato dalla disciplina in esame. Il perimetro segnato dalla L. 190/2012 è stato attuato, sul versante normativo, con quattro principali decreti, emanati nel corso del 2013, e precisamente:

- Il **Decreto Legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012** (“*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”);
- il **Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013** (“*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”), c.d. “**Decreto Trasparenza**”, entrato in vigore il 20 aprile 2013, e recentemente modificato ad opera del D.Lgs. 97/2016, il quale pone in capo agli Enti destinatari, specifici obblighi di (i) pubblicazione sui propri siti informatici inerenti alle rispettive organizzazioni e attività e, specularmente, (ii) adottare misure idonee a garantire l’accesso civico - semplice e generalizzato - ai dati, ai documenti e alle informazioni, a seconda dei casi, che siano o meno oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- il **Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013** (“*Disposizioni in materia di inconfieribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in*

*controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”),, entrato in vigore il 4 maggio 2013, disciplinante le cause di inconfondibilità e incompatibilità degli esponenti *inter alia* delle PP.AA. e delle entità privatistiche partecipate;*

- il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013** (“Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell’art. 54 del D.Lgs. 165 del 2001, come sostituito dalla L. 190/2012”).

I provvedimenti di cui sopra sono stati meglio precisati grazie ad una importante attività di regolazione rimessa dal legislatore principalmente in capo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a seguire sintetizzata.

Segnatamente, mediante la **Deliberazione Civit n. 72 dell’11 settembre 2013**, adottata su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 190/2012, è stato adottato il primo **Piano Nazionale Anticorruzione** (PNA 2013), a valere per il triennio 2013-2016, il quale precisa le indicazioni minime di riferimento per il contrasto ai fenomeni corruttivi nell’ambito di ciascun Ente destinatario del quadro disciplinare in esame, con particolare riferimento ai contenuti dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il PNA 2013 è stato aggiornato con la **Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015**, recante “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”.

Successivamente all’Aggiornamento 2015 è intervenuto il **Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016** (“*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”).

Con tale importante riforma, il legislatore ha, in più punti, modificato l’originario quadro normativo, apportando significative modifiche sia alla L. 190/2012 che al D.Lgs. 33/2013.

In particolare, il D.Lgs. 97/2016 ha previsto l'integrazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il (precedente) Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), disponendo che i destinatari degli obblighi introdotti dalla L. 190/2012 adottino **un unico strumento di programmazione**, ossia il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Il Decreto di riforma è altresì intervenuto relativamente agli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti interessati, da un lato implementando i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, dall'altro introducendo meccanismi di semplificazione e razionalizzazione, anche in relazione alla natura dell'Ente sottoposto alla disciplina in questione.

Altra significativa novità introdotta dal Correttivo è rappresentata dall'introduzione del sopra citato **“accesso civico generalizzato”** secondo il modello del cd. FOIA (Freedom of Information Acts), aggiuntosi all'accesso civico relativo ai dati immediatamente oggetto di pubblicazione (cd. “accesso civico semplice”), già presente nell'ordinamento italiano a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013.

La riforma del D.Lgs. 97/2016 è stata, anche in questo caso, recepita e chiarita nei termini applicativi con il successivo aggiornamento del PNA, intervenuto con **Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016)**, adottato anche alla luce dell'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Il PNA 2016 non sostituisce il PNA 2013 e il relativo aggiornamento del 2015 (Determinazione ANAC n. 12/2015), bensì - in una logica di continuità - impedisce specifiche indicazioni relativamente a particolari settori dell'amministrazione pubblica italiana. Nello specifico, il PNA 2016, ripercorrendo il tracciato di riforma del D.Lgs. 97/2016, chiarisce, anche in una ottica di ausilio per i diretti destinatari, gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, peraltro differenziando le diverse misure in relazione alle tipologie di Enti, di volta in volta, considerati (es. Amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, società in controllo pubblico ovvero partecipate, etc.) e al relativo ambito di azione (es. Contratti pubblici, Personale, Sanità, etc.).

Sotto il versante della trasparenza, gli obblighi normativi sono stati ulteriormente disciplinati dalle **Delibere ANAC nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016**, rispettivamente le “*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013*” e le “*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*”.

Ancora, con **Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017**, l'ANAC ha provveduto all'aggiornamento annuale del PNA (PNA 2017), diramando ulteriori indicazioni per migliorare lo stato di implementazione dei PPCT adottati, nel corso degli anni, dai soggetti tenuti.

Nello stesso senso si pone l'aggiornamento del PNA, ossia l'Aggiornamento 2018, approvato con **Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018**. In tale occasione, l'Autorità - oltre a fornire approfondimenti mirati (in particolare su Agenzie fiscali, procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione, gestione dei rifiuti) – ha reso noti gli esiti di uno studio sul livello di implementazione dei sistemi di controllo interno nell'ambito delle società in controllo pubblico, di cui si tiene conto nell'ambito del presente Piano in un'ottica di costante allineamento alla prassi dell'Autorità.

Il Consiglio dell'ANAC il 17 gennaio 2023, con la Delibera n. 17, ha approvato il PNA 2022. L'ANAC ha suddiviso il PNA 2022 in una parte generale, dedicata al supporto di RPCT e amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e in una parte speciale, incentrata sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici a cui si è fatto frequente ricorso per far fronte all'emergenza pandemica e all'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese.

È stato introdotto il **D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36** recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e l'ANAC ha adottato le delibere nn. 261, 262, 263 e 264 del 20 giugno 2023 in materia di

Banca dati nazionale dei contratti pubblici, Fascicolo virtuale dell'operatore economico, pubblicità legale e obblighi di pubblicazione. Da ultimo il Consiglio dell'ANAC il **19 dicembre 2023, con la Delibera n. 605**, ha approvato il PNA 2023 dedicato interamente alla materia dei contratti pubblici.

2.2. Il quadro normativo di riferimento per le società in controllo pubblico.

L'art. 1, commi 60 e 61, della L. 190/2012 rivolge le disposizioni in materia di anticorruzione e relativi Decreti attuativi anche verso i **“soggetti di diritto privato”** sottoposti al controllo, diretto o indiretto, delle regioni e degli enti locali.

L'interesse verso tale categoria di soggetti giuridici si è manifestata sin dall'approvazione del primo “Piano Nazionale Anticorruzione” (ossia l'anzidetta Delibera Civit n. 72 dell'11 settembre 2013) che ha espressamente rivolto l'ambito applicativo della normativa anche nei riguardi degli **Enti a forma privatistica ma a sostanza pubblicistica**, tra i quali gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalla PA e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Ai sensi della Delibera Civit n. 72/2013, per **“enti di diritto privato in controllo pubblico”** si intendono le società e gli altri Enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pp.aa., sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli Enti nei quali siano riconosciuti alle pp.aa., anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Successivamente, con **Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015**, recante *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*, l'ANAC ha adottato una specifica disciplina finalizzata ad orientare *inter alia* gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica nell'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l'obiettivo primario “[...] che essa non dia luogo ad un mero adempimento

burocratico, ma che venga adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi”.

La soggezione alla disciplina di siffatta tipologia di Enti è stata confermata, in prima battuta, dalla Determinazione ANAC n. 12/2015, e successivamente dalla Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016), cui peraltro rinvia anche il successivo “Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208/2017), quanto alle indicazioni diramate in merito all’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in esame, come rivista in esito all’entrata in vigore del richiamato D.Lgs. n. 97/20161 .

L’8 novembre l’ANAC, con **Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017**, ha emanato le “*Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*” che vanno a sostituire la precedente Determinazione n. 8/2015.

Tali Linee Guida, al pari delle precedenti del 2015, confermando il rinnovato ambito di applicazione soggettiva, hanno inciso sulla disciplina prevista dal PNA 2013, comportandone una rivisitazione e, più in particolare, l’integrazione e la sostituzione dei contenuti del PNA 2013, laddove non compatibili.

In particolare, relativamente alla nozione di “**società a controllo pubblico**”, il PNA 2016 rinvia alla definizione contenuta nell’allora schema di Decreto Legislativo in materia di società a partecipazione pubblica, predisposto in attuazione dell’art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. “Riforma Madia”), e dunque all’attuale Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (“*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”).

A norma dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 175/2016, per società a controllo pubblico devono intendersi *le società «in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai*

sensi della lettera b)» che, a sua volta, definisce «controllo» come «la situazione descritta nell’art. 2359 del codice civile.

Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».

In data 8 novembre l’ANAC, **con Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017**, ha emanato le “Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. Tali Linee Guida, di natura non vincolante, superano la precedente Determinazione 8/2015. In ogni caso, ai sensi della disciplina vigente, le società a controllo pubblico implementano le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa in base a quanto previsto dal PNA, il quale costituisce, nei loro confronti, un “atto di indirizzo”.

Da ultimo, si segnalano:

- (i) Delibera ANAC n. 31/2025 – Aggiornamento 2024 del PNA 2022
- (ii) Delibere n. 328 e n. 329 del 30 luglio 2025 – Regolamenti su inconferibilità/incompatibilità e pantoufage
- (iii) Delibera n. 495/2024 (G.U. 21 gennaio 2025) – Nuovi schemi di pubblicazione trasparenza • PNA 2025

2.3. Le misure anticorruzione e trasparenza per le società in controllo pubblico.

L’attrazione delle società a controllo pubblico alle disposizioni in materia di prevenzione dei reati aziendali di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, implica che le misure anticorruzione - anche quando adottate sub specie di “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” - debbano essere armonizzate con i Modelli di organizzazione, gestione e controllo del rischio, ove adottati, alla luce del predetto D.Lgs. 231/2001 (a seguire, anche “Modello 231” o “MOG 231”), secondo gli

accorgimenti indicati dal PNA, nei relativi aggiornamenti e nella citata Determinazione ANAC n. 1134/2017.

In proposito, le Linee Guida dell'Autorità prevedono che, *“in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il "modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge 190 del 2012”*.

Gli adempimenti previsti dalla Determinazione ANAC n. 1134/2017 in capo alla società a controllo pubblico possono essere così sintetizzati:

- a)** nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- b)** individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- c)** sistema di controlli;
- d)** Codice etico;
- e)** trasparenza (i.e. obblighi di pubblicazione);
- f)** inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- g)** incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- h)** attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- i)** formazione;
- j)** tutela del dipendente che segnala illeciti;
- k)** rotazione o misure alternative;
- l)** monitoraggio.

Più precisamente, i Piani di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, costituenti - ove adottato - apposita sezione del MOG 231 o, comunque, documento - sebbene a sé stante - collegato al MOG 231, devono presentare i contenuti minimi, indicati nel PNA nonché, in via specifica, nella Determinazione ANAC n. 1134/2017:

- a) individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- b) previsione della programmazione della formazione - di livello generale e specifico - con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- c) previsione di procedure e controlli in essere per l'attuazione delle decisioni della società in relazione al rischio di fenomeni corruttivi, anche ai fini del monitoraggio annuale del RPCT sul Piano e sulle misure di prevenzione ivi previste (sistema dei controlli, monitoraggio e riesame);
- d) individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- e) previsione dell'adozione di un Codice etico per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interessi per l'ambito delle funzioni ed attività svolte;
- f) regolazione di procedure per l'aggiornamento del Piano;
- g) ove presente il MOG 231, previsione di obblighi di informazione tanto nei confronti del RPCT quanto nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (i.e. Organismo di Vigilanza), e raccordo tra questi e il RPCT;
- h) regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del Piano da parte dell'amministrazione/ente controllante;
- i) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Piano;
- j) tutela del dipendente che segnali episodi di illecito (cd. whistleblower) a norma del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, e oggetto di regolazione da parte dell'Autorità (Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023);
- k) introduzione di cause di inconfondibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 con riferimento agli incarichi di amministratore e agli incarichi dirigenziali;

- 1) strutturazione di una Sezione del sito istituzionale dell’ente, denominata “Società trasparente”, per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, anche ai fini del cd. accesso civico, semplice e generalizzato (art. 5 e ss.);
- m) adozione di misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni, nei confronti delle società stesse (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001);
- n) adozione di misure in termini di rotazione del personale ovvero misure alternative (quali la cd. “segregazione delle funzioni” o la “condivisione” dei processi) atte ad evitare il cristallizzarsi di relazioni tra i dipendenti della società e la rispettiva utenza esterna.

I Piani, una volta adottati, devono essere pubblicati sul sito istituzionale del singolo ente, nella sezione “Società Trasparente”.

2.4. Raffronto tra Legge Anticorruzione e D.Lgs. 231/2001.

Come anticipato sopra, la Legge Anticorruzione presenta importanti interazioni con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231 dell’8 giugno 2001, nella misura in cui tali entità abbiano già adottato in proprio i relativi MOG 231 per le diverse finalità previste da tale comparto normativo.

In tali evenienze, le prescrizioni discendenti dal D.Lgs. 231/2001 - secondo le indicazioni di cui al PNA e alla Determinazione ANAC n. 1134/2017 - si prestano alla coesistenza con le previsioni in materia di anticorruzione di cui alla L. 190/2012, generando la necessità che si proceda ad una integrazione dei MOG 231 adottati nell’esplicita prospettiva di contrasto alla corruzione.

Quanto alla impostazione, i due Modelli (MOG e Piano) presentano le seguenti differenze, da tenersi in debita considerazione nell’ambito delle attività di integrazione operativa:

- 1) Finalità:** la finalità di entrambe le regolamentazioni consiste nel prevenire, attraverso l’identificazione dei rischi e la previsione di adeguati presidi e strumenti di controllo, la commissione di illeciti.

Tuttavia, la regolamentazione ex D.Lgs. 231/2001 introduce un sistema preventivo, regolatorio e sanzionatorio per gli illeciti commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, avendo riguardo in primo luogo alle situazioni di corruzione attiva, mentre il sistema anticorruzione di cui alla L. 190/2012 intende prevenire la commissione di illeciti in danno dell'Ente, orientando dunque l'asse di indagine e verifica sul profilo prevalente della corruzione passiva commessa - nell'ampia nozione stabilita dalla prassi ANAC - nell'esercizio di funzioni o servizi pubblici.

2) Reati Presupposto: la L. 190/2012 reca un catalogo diverso di reati rispetto a quelli che rilevano nel regime disciplinare del D.Lgs. 231/2001 e, a differenza del Modello 231, integra l'ampia nozione di "corruzione" ivi stabilita, elevando a condotte illecite presupposte anche quelle erariali e disciplinari nelle quali l'esercizio della condotta pubblica non sia conforme all'interesse pubblico sottostante o sia comunque viziato per effetto di condizionamenti ab externo (sul punto, cfr. quanto descritto a seguire sulla definizione di "corruzione").

Nel presente Piano rilevano dunque, sotto il profilo penale, oltre a quelle espressamente considerate dal D.Lgs. 231/2001, ulteriori tipologie di reati contro la Pubblica Amministrazione quali, ad esempio, la rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 327 c.p.) e l'omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), nell'ambito della generale rilevanza dei reati nei quali vi è un vantaggio per il singolo agente, ed un detrimento per l'Ente di appartenenza (i.e. la Società).

3) Processo di adozione: la Legge Anticorruzione, al pari del sistema 231, prevede che il soggetto all'interno dell'Ente deputato all'adozione del Piano delle pp.aa. sia l'organo di indirizzo politico dell'Ente (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico) il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della medesima legge, *"definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione"*.

4) Responsabile della Vigilanza: la Legge Anticorruzione, come modificata dal D.Lgs. 97/2016, prescrive la nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

(RPCT), organo necessariamente monocratico, mentre il D.Lgs. 231/2001 prevede la nomina di un Organismo di Vigilanza (OdV), che può essere sia monocratico che collegiale.

2.5. Definizioni di “corruzione” e “trasparenza”.

2.5.1. La definizione di “corruzione”.

Uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione nell’approccio alla disciplina in materia di anticorruzione è la definizione stessa di **“corruzione”** intesa dal legislatore della L. 190/2012 e dalla correlata prassi attuativa.

A tal proposito, coerentemente con quanto già affermato dalla Circolare DFP n. 1 del 2013, nel P.N.A. si afferma che:

- *il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione ampia.*
- *- Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrano l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.*

La definizione “allargata” di corruzione ricomprende, pertanto, quanto segue:

a) l’intero novero dei **delitti contro la pubblica amministrazione** disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale, e precisamente:

- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 – bis c.p.)
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 – ter c.p.)
 - Concussione (art. 317 c.p.)
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 – quater c.p.)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 - bis c.p.)
 - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)
 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)
 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)
 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)
 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334, c.p.)
 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335, c.p.)
- b)** la cd. “**maladministration**”, ossia le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni

attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

A tal ultimo proposito, nella Determinazione ANAC n. 12/2015, si sottolinea che, con riferimento alla maladministration, “*occorre, [...] avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse*”. Merita osservare che la definizione in questione è stata confermata, da ultimo, dal PNA 2019.

Quanto precede si pone in coerenza con il concetto di corruzione espresso **nella norma UNI ISO 37001:2016** “*Anti-bribery management system - Requirements with guidance for use*” (in particolare, nella sua versione nazionale in lingua italiana) che descrive la corruzione come quella serie di comportamenti tesi a “*...offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsiasi valore (che può essere economico o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona*”.

2.5.2. La definizione di “trasparenza”.

Nell'ottica di chiarire l'importanza e la natura della normativa di riferimento merita ancora richiamare il concetto di **“trasparenza amministrativa”**, come declinato dal D.Lgs. 33/2013.

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 la trasparenza è ora “*intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*”.

Tale concetto di trasparenza, come si avrà modo di descrivere nella Sezione “Trasparenza” del presente Piano, è assicurata non solo attraverso la pubblicazione - sul sito istituzionale della Società - di dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, ma anche attraverso:

- 1)** la pubblicazione di dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 43, D.Lgs. 33/2013);
- 2)** l’accesso civico cd. “semplice” (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013);
- 3)** l’accesso civico cd. “generalizzato” (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013);
- 4)** ulteriori azioni ad hoc assunte dalla Società a tal fine quale, ad esempio, la rappresentazione a cittadini e stakeholder dell’organizzazione e dell’attività della Società medesima in occasione di apposite “Giornate della Trasparenza”

3. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE


Per “gestione del rischio” si intende “l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo i rischi corruttivi”.

L’intero processo di gestione del rischio richiede la partecipazione e l’attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi.

Nella predisposizione del presente PTPCT è stato adottato un approccio per fasi, in ossequio a quanto stabilito dall’Anac, così articolato: analisi del contesto; valutazione del rischio; trattamento del rischio ma

In sede di attuazione del Piano, si provvederà a svolgere inoltre le attività di: monitoraggio e riesame; consultazione e comunicazione.

Il **processo di gestione del rischio di corruzione** si articola nelle **fasi** rappresentate nella Figura :



La predisposizione del Piano si articola nelle seguenti fasi:

- 1. Analisi del contesto** (esterno e interno) per l’individuazione e la mappatura dei processi e delle aree aziendali a rischio;
- 2. Valutazione dei rischi;**
- 3. Trattamento del rischio con implementazione di misure di prevenzione del rischio;**

ANALISI DEL CONTESTO

Come indicato nel PNA 2019 e nel relativo Allegato 1, l'analisi del contesto rappresenta la prima e ineliminabile fase del processo di gestione del rischio.

In tale fase, infatti, sono acquisite informazioni utili ad identificare il rischio corruttivo specifico della società, in considerazione sia delle caratteristiche dell'ambiente in cui la stessa opera (**contesto esterno**), sia delle peculiarità relative alla propria organizzazione (**contesto interno**).


Inoltre, in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività, il PNA individua i principali rischi corruttivi e i relativi rimedi, e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione

L'analisi terrà conto delle specificità e delle caratteristiche della società sia in termini dimensionali che organizzativi e nello specifico della mancanza di dipendenti e dirigenti.

La particolarità della struttura organizzativa di Grande impone una analisi graduale: si procederà ad una breve descrizione degli elementi di base per poi aggiungere, in sede di aggiornamento dello strumento programmatico, ulteriori elementi di descrizione.

Seguirà nel tempo la realizzazione della descrizione completa, fino a raggiungere la completezza del processo.

Le fasi dell'analisi del contesto



CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno è confermata nelle sue linee generali rispetto al 2025. Permane la rilevanza dei fattori di rischio tipici del settore ambientale e delle società partecipate, già richiamati nel Piano, anche alla luce dei dati sulla percezione della corruzione a livello nazionale .

Per la valutazione del contesto esterno in cui opera GRANDE si è tenuto conto della natura giuridica della società, del tipo di attività svolta, dei soggetti che interagiscono con la stessa, portatori di interessi esterni che possono influenzarne l’attività e di variabili esogene, come il tasso di criminalità generale presente nelle zone del territorio in cui la società è attiva.

L’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale la società si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione.

Nello specifico, per quanto riguarda il contesto esterno, è necessario esaminare *“le principali dinamiche territoriali o settoriali, considerando le eventuali influenze o pressioni di interessi esterni cui l’amministrazione potrebbe essere sottoposta”*.

Vengono così in rilievo, ad esempio, i dati relativi al contesto economico e sociale, alla presenza di criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso, ai reati di riciclaggio, corruzione, concussione, peculato, alle informazioni acquisite con indagini relative agli stakeholder di riferimento, alle criticità riscontrate attraverso segnalazioni esterne o risultanti dalle attività di monitoraggio.

Va evidenziato, con riferimento a tale attività, che l’Anac, nell’Allegato I al PNA 2019-2021 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, ha sottolineato che, da un punto di vista operativo, l’analisi del contesto esterno è riconducibile sostanzialmente a due tipologie di attività:

- (i) l’acquisizione dei dati rilevanti;
- (ii) l’interpretazione degli stessi, ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

Le informazioni possono essere ricavate da fonti diverse, esterne ed interne all’amministrazione e potrebbero confluire in banche dati digitali, comuni ed interoperabili, a disposizione delle amministrazioni dello stesso territorio o settore d’intervento.

Per questo, per l’analisi del contesto esterno, per la predisposizione del presente Piano, si è tenuto conto delle analisi condotte dal **Comune di Avellino**, da **Anac** e da **Transparency International Italia**, al fine di evidenziare le aree/settori di attività collegate alle modalità con cui si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dalla L. 190/2012:

Il territorio di riferimento: a livello territoriale, la società è ubicata ad Avellino ed opera su tutto il territorio della città. La popolazione residente è di 57 mila abitanti, con densità abitativa pari a 1853 ab./ kmq..

Ci si riporta l’analisi condotta dal Comune di Avellino in relazione alla distribuzione demografica, alle imprese attive, alla composizione per attività economica. (cfr DelG N° 00042/2024 del 29/01/2024)

Distribuzione della popolazione 2023 - Avellino

Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	1.476	0	0	0	772 52,3%	704 47,7%	1.476	2,8%
5-9	1.921	0	0	0	946 49,2%	975 50,8%	1.921	3,7%
10-14	2.213	0	0	0	1.132 51,2%	1.081 48,8%	2.213	4,2%
15-19	2.698	0	0	0	1.343 49,8%	1.355 50,2%	2.698	5,2%
20-24	2.663	12	0	0	1.418 53,0%	1.257 47,0%	2.675	5,1%
25-29	2.537	119	0	0	1.374 51,7%	1.282 48,3%	2.656	5,1%
30-34	2.145	644	2	5	1.390 49,7%	1.406 50,3%	2.796	5,4%
35-39	1.555	1.213	3	19	1.376 49,3%	1.414 50,7%	2.790	5,3%
40-44	1.162	1.867	12	43	1.537 49,8%	1.547 50,2%	3.084	5,9%
45-49	1.058	2.696	44	132	1.782 45,3%	2.148 54,7%	3.930	7,5%
50-54	872	3.161	88	211	2.030 46,9%	2.302 53,1%	4.332	8,3%
55-59	744	3.447	153	197	2.180 48,0%	2.361 52,0%	4.541	8,7%
60-64	540	3.078	203	222	1.851 45,8%	2.192 54,2%	4.043	7,7%
65-69	318	2.616	350	115	1.563 46,0%	1.836 54,0%	3.399	6,5%
70-74	260	2.137	510	106	1.329 44,1%	1.684 55,9%	3.013	5,8%
75-79	144	1.707	681	53	1.101 42,6%	1.484 57,4%	2.585	4,9%
80-84	107	1.092	813	27	830 40,7%	1.209 59,3%	2.039	3,9%
85-89	80	468	771	8	489 36,9%	838 63,1%	1.327	2,5%
90-94	26	128	417	0	169 29,6%	402 70,4%	571	1,1%
95-99	9	15	108	2	38 28,4%	96 71,6%	134	0,3%
100+	3	0	24	0	5 18,5%	22 81,5%	27	0,1%
Totale	22.531	24.400	4.179	1.140	24.655 47,2%	27.595 52,8%	52.250	100,0

Avellino

Imprese Attive in Italia per Territorio, Settore Ateco e Tempo (frequenza mensile)

Stock Sedi di Impresa Attive in Italia per Territorio (Province e Regioni), Settore di Attività Economica (Ateco 2007) e Tempo (Frequenza Mensile, Valori fine periodo)


Settore di Attività Economica

TOTALE Attività Economiche

Asse Y Colore

Value

Zoom: 1y mes




Avellino

Composizione per Attività Economica

Tempo

2023-11-30



Per quanto concerne il territorio, si segnalano i seguenti avvenimenti criminosi:

Avellino

	Denunce/1 00.000 abitanti	Posiz.			Denunce/1000 00 abitanti	Posiz.
Omicidi volontari consumati	0,5	49	Rapine		8,3	102
Omicidi colposi	3,3	47	Incendi boschivi		16,6	19
Sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile	1,5	63	Stupefacenti		24,9	98
Minacce	204,6	4	Associazione per produzione o traffico di stupefacenti		0,0	36
Percosse	37,2	13	Delitti informatici		71,9	22
Lesioni dolose	101,0	59	Danneggiamento seguito da incendio		14,3	29
Danneggiamenti	276,0	90	Contraffazione di marchi e prodotti industriali		2,3	68
Contrabbando	0,0	23	Violazione alla proprietà intellettuale		0,3	39
Tentati omicidi	1,5	53	Estorsioni		16,3	69
Violenze sessuali	6,0	95	Usura		0,0	65
Furti	667,0	90	Associazione per delinquere		1,3	10
Associazione di tipo mafioso	0,3	14	Riciclaggio e impiego di denaro		3,3	17
Truffe e frodi informatiche	474,5	40	Incendi		23,6	19

Aspetti criminologici collegati alla natura giuridica della società: con riferimento alla natura giuridica della Società, si evidenzia il dato emerso dal “*Rapporto sulla corruzione in Italia nel periodo 2024*” redatto dall’Anac (cfr <https://www.anticorruzione.it/-/relazione.annuale.2024>) che ha esaminato le amministrazioni in cui si sono verificati episodi di corruzione e ha rilevato che 24 casi di corruzione su 152 censiti (pari al 16%) hanno coinvolto società partecipate da enti pubblici.

Le condanne per casi di “mala administration” riportati al 30.04.2021 in base ai dati pubblicati da Transparency (<https://www.transparency.it/mappa>), nel settore pubblico ammontano a 71 e 503 procedimenti risultano in corso, in ambito ambientale le condanne risultano 7 e 54 procedimenti in corso.

L’Italia è al 42° posto su una classifica di 180 paesi nell’indice della percezione della corruzione 2023, secondo il [Rapporto elaborato da Transparency International](#).

L’Italia è al 42° posto su una classifica di 180 paesi nell’indice della percezione della corruzione 2023, secondo il [Rapporto elaborato da Transparency International](#).

L’anno precedente l’Italia occupava il 41° posto, mantenendosi sostanzialmente stabile.



Immagini tratte dal sito di Transparency International Italia. (<https://www.anticorruzione.it/-/report.transparency2023>)

L'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull'opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi ritenuti molto corrotti, a 100, per quelli "puliti": il punteggio dell'Italia nel 2023 è 56.

In considerazione del core business aziendale e della struttura organizzativa in essere (assenza di dirigenti e dipendenti) nonché della disponibilità della piattaforma on line di Whistleblowing, il rischio corruttivo che emerge dallo studio del contesto esterno si può ritenere contemporaneo e mitigato dalla presenza delle misure di prevenzione della corruzione di carattere generale e dell'attuazione della disciplina in materia di trasparenza amministrativa.

CONTESTO INTERNO

L' analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere , da un lato, **il sistema delle responsabilità** , dall'altro, **il livello di complessità dell'amministrazione**.

Come noto, l'Allegato 1 al PNA 2019 suggerisce una graduale semplificazione del sistema di gestione del rischio corruttivo, ivi compresa l'attività di identificazione delle funzioni istituzionali, dei macro-processi e dei processi delle amministrazioni attraverso *"un approccio flessibile e contestualizzato, che tenga conto delle specificità di ogni singola amministrazione e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera"*.

L'obiettivo è che l'intera attività svolta dalla società venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Grande è la società partecipata al 51% dal Comune di Avellino che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti a cittadini e imprese della sola Città di Avellino .

Con riferimento alla natura giuridica, l'articolo 1 dello Statuto stabilisce che la GRANDE SRL è una società a responsabilità limitata operante secondo il modello della società mista pubblico-privata , inquadrabile nella più generale figura del "Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato" stabilito dall'ordinamento dell'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 2 , comma 1 , lettera m) del D. Lgs . n. 175/2016 e ss .mm . ii . e del D. Lgs . n.50/2016 .

"La società opera nel rispetto della normativa inderogabile vigente in materia e, in particolare, nel rispetto della disciplina di cui al D. Lgs . 19 agosto 2016 n . 175 , come integrato dal D. Lgs . 16 giugno 2017 n . 100 , e del D. Lgs . 23 dicembre 2022 n.201."

La società – da Statuto - ha per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessari al perseguitamento delle finalità istituzionali del Comune di Avellino .

Grande srl , nell' ambito di quanto previsto dalle lettere a),b) , d) ed e) dell ' art icolo 4 del D. Lgs . 19 agosto 2016 n . 175 e ss .mm. ii . , ha quale oggetto sociale unico ed esclusivo la progettazione ed esecuzione del servizio integrato di igiene urbana della Città di Avellino e , nello specifico :

-- raccolta , trasporto e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, di rifiuti assimilabili agli urbani e di rifiuti da imballaggi; spazzamento manuale e meccanizzato e pulizia delle strade; servizio rifiuti domestici ingombranti; progettazione , realizzazione e gestione discariche per rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi e da imballaggi; sgombero neve ;

-- realizzazione e/o gestione di impianti di produzione di energia da rifiuti di ogni genere ;

-- realizzazione e/o gestione di impianti di produzione di selezione e trasformazione dei rifiuti in genere ; raccolta , trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri; -- incenerimento di rifiuti urbani , speciali e di rifiuti ospedalieri;

-- raccolta differenziata di rifiuti urbani e di rifiuti urbani pericolosi, con relativo trasporto e smaltimento;

-- raccolta siringhe ;

-- bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura , anche per esecuzione di ordinanze sindacali in danno dei proprietari; bonifica di terreni contaminati;

-- gestione , manutenzione e cura del verde pubblico;

-- pulizia caditoie, griglie stradali, gallerie stradali , sottopassi viari e pedonali;

-- fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro;

-- fornitura di analisi di laboratorio per conto terzi per controlli di carattere ambientale;

-- organizzazione e gestione di corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche , gestionali e organizzative nei campi di proprio interesse ;

-- elaborazione di progetti e direzione dei lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi;

-- ogni altro servizio di rilievo economico e imprenditoriale che risponda ad esigenze pubbliche , gestione di servizi di supporto tecnico amministrativo per le attività legate alla tariffa o alla imposizione tributaria relative al servizio pubblico di igiene urbana .

Struttura Organizzativa

Nel sistema delle responsabilità vengono in rilievo la **struttura organizzativa** della società e le principali funzioni da essa svolte.

È importante rappresentare sinteticamente l'articolazione organizzativa della società, sia con riferimento alla struttura che alla dimensione.

Grande srl non ha dipendenti e tutte le attività, anche accessorie e strumentali, vengono svolte dal socio operativo De Vizia Transfer spa come stabilito nel bando di gara e nell'art. 1 dei patti parasociali : *“il socio industriale si obbliga a mettere a disposizione della società la propria capacità imprenditoriale, sinergie operative e gestionali per lo svolgimento dell'attività, nonché il proprio*

know-how, le proprie risorse e competenze tecniche ed i propri contatti per la promozione e lo sviluppo delle iniziative che la società intenderà intraprendere nell'espletamento dei propri servizi.”

L'articolo 3 del C.S.A. , rubricato “servizi oggetto dell'appalto” elenca i servizi base svolti dalla società :

1. Raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto organico;
2. Raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto multimateriale leggero;
3. Raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto cartaceo;
4. Raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto di imballaggi cellulosici per Utenze Specifiche;
5. Raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto di imballaggi di vetro;
6. Raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto di imballaggi di vetro per Utenze Specifiche;
7. Raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto secco residuo;
8. Raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto ingombranti e RAE;
9. Raccolta, trasporto e smaltimento dei RUP (rifiuti urbani pericolosi)
10. Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle manutenzioni del verde urbano;
11. Servizio di svuotamento cestini “dog toilette”;
12. Servizio di diserbo;
13. Servizio di raccolta e pulizia delle aree mercatali;
14. Servizio di pulizia per feste, eventi e manifestazioni;
15. Servizio di spazzamento e smaltimento dei rifiuti ;
16. Ecosportello e numero verde;
17. Monitoraggio rifiuti abbandonati sul territorio comunale
18. Fornitura materiali e attrezzature per lo svolgimento dei servizi

Le attività operative connessi alla gestione del servizio sono svolte dal socio operativo De Vizia Transfer s.p.a., a cui competono anche le attività più propriamente gestionali ed amministrative.

Grande , infatti, non ha né Responsabili di area né dipendenti.

L'assenza di organigramma operativo si riflette nell'analisi del rischio corruttivo e nell'elaborazione dei processi nonché sull'applicazione di numerose disposizioni normative direttamente rivolte ai dipendenti pubblici (quali il *pantuouflage*, *whisteblowing*, rotazione ordinaria e straordinaria, formazione) come si darà atto nel prosieugo.

Il PTPCT riflette le caratteristiche della struttura amministrativa composta allo stato solo da:

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Amministratore Delegato – dott. Marcello Caruso

Presidente – dott. Gerardo Santoli

Consigliere di amministrazione - dott. Gianvincenzo Barbato

Consigliere di amministrazione - avv.to Assuntina Iannaccone

Consigliere di amministrazione avv.to Maria Luisa Petruzzo

ORGANISMO DI VIGILANZA (in corso di nomina)

COLLEGIO SINDACALE

Si dà formale evidenza dell'istituzione e operatività del Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea dei Soci in data 16.05.2025, con mandato fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

Composizione del Collegio Sindacale:

- dott. Claudio Aversa

- dott. Marco Evangelista

- dott. Stefano Avitabile

L'Assemblea ha attribuito al Collegio Sindacale la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2477

c.c.

Ruolo nel sistema anticorruzione: Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di vigilanza previste dalla normativa e coopera, per quanto di competenza, con il RPCT contribuendo al rafforzamento del sistema di controllo interno.

La nomina del collegio sindacale rappresenta un ulteriore atto di rafforzamento della governance aziendale.

Soggetti coinvolti e ruoli ai fini della prevenzione della corruzione

Gli attori principalmente coinvolti nella gestione del rischio corruttivo sono i seguenti:

- il **Consiglio di Amministrazione**, ha un ruolo importante nel sistema di prevenzione di gestione del rischio anticorruzione, in quanto:
 - individua gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
 - nomina il RPCT;
 - adotta ogni anno, su proposta del RPCT, il Piano Triennale anticorruzione e per la trasparenza;
 - riceve le relazioni del RPCT valutando eventuali interventi;
 - riceve informativa dell'attestazione dell'OdV in merito all'adempimento dei doveri di pubblicazione dei dati da parte della società, valutando le eventuali azioni di competenza;
 - adotta le azioni più opportune a seguito delle segnalazioni effettuate dal RPCT e/o dall'OdV;
 -
 - collabora con il RPCT per l'attuazione delle misure di prevenzione.

- Il **Collegio Sindacale**, incontra periodicamente l'OdV e il RPCT e riceve le rispettive relazioni periodiche.
- il **RPCT**, ha un ruolo importante nel sistema di prevenzione di gestione del rischio anticorruzione, in quanto: **Il RPCT**, il quale deve predisporre un sistema di prevenzione della corruzione e verificare la tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione.

In particolare, il ruolo, i compiti e le responsabilità del RPCT vengono descritti nella delibera ANAC n. 840/2018, che contiene una ricognizione completa delle norme di riferimento.

I suoi poteri riguardano i seguenti ambiti di azione: Anticorruzione, Trasparenza, Whistleblowing, Inconferibilità e incompatibilità, di cui nelle tabelle di seguito riportate si indicano alcuni esempi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Anticorruzione	Trasparenza	Whistleblowing
<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione del sistema di prevenzione • Obbligo di vigilanza sull'attuazione, da parte dei destinatari, delle misure di prevenzione • Obbligo di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni circa l'attuazione delle misure • Obbligo di indicare, agli uffici competenti, i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure 	<ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione delle misure di trasparenza • Monitoraggio sull'adempimento agli obblighi di pubblicazione e verifica della qualità dei dati • Potere di segnalare gli inadempimenti rilevati all'OIV, all'organo di indirizzo politico o all'ANAC • Assicurare l'accesso civico (in ragione dell'art. 43, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevere e prendere in carico le segnalazioni, ponendo in essere gli atti necessari ad una preliminare attività di verifica ed analisi dei contenuti della segnalazione stessa
Inconferibilità e incompatibilità		
<ul style="list-style-type: none"> • capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione di misure interdittive per i casi di inconferibilità. 		

Il RPCT ha un ruolo proattivo, di coordinamento, responsabilizzazione e/o di coinvolgimento dei seguenti soggetti in ogni fase del processo di gestione del rischio corruttivo (dalla programmazione al monitoraggio):

- organi di indirizzo;
- OdV (in corso di nomina);
- DPO titolare del trattamento dei dati personali e il responsabile per la protezione dei dati personali;
- ANAC.

MISURE DA ADOTTARE

Nel corso del triennio, si provvederà a costituire una struttura di supporto per assistere operativamente il RCPT nello svolgimento dei compiti ad esso conferiti.

Tale struttura consentirà di fornire elementi e riscontri sull'attuazione delle misure anticorruzione e sul monitoraggio del PTPCT.

Ed in particolare, coadiuvare il RPCT nelle seguenti attività:

- a) nella formulazione di proposte in merito agli obiettivi strategici in ambito anticorruzione;
- b) nell'analisi del contesto esterno/interno in cui opera la società, per la mappatura dei rischi e l'individuazione delle misure anticorruzione da programmare e da indicare nel PTPC nonchè nelle attività di audit e monitoraggio delle misure pianificate;
- c) nella promozione e organizzazione degli interventi formativi in materia di anticorruzione;
- d) nella raccolta di informazioni di situazioni anomale provenienti dai dipendenti e da eventuali stakeholders esterni alla società.

Mappatura dei processi

L'analisi del contesto interno, oltre ai dati generali indicati nei precedenti paragrafi, è basata sulla rilevazione e analisi dei processi organizzativi, ovvero sulla mappatura dei processi, individuando in modo sistematico-razionale tutte le attività svolte e le relative finalità.

L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

In questa sede, come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione- valutazione-trattamento dei rischi corruttivi.

Con riferimento al contesto interno, la relativa analisi deve invece riguardare “gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo”.

Circa l'oggetto dell'attività di analisi in argomento, l'Autorità ha fornito precise indicazioni nell'Allegato 1 al PNA 2019, a cui si rimanda.

Basti in questa sede sottolineare che, ai sensi del citato allegato, “*l'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi*”, con l'obiettivo di far esaminare gradualmente l'intera attività svolta dall'amministrazione “*al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi*”.

Come precisato nel PNA 2022, occorre inoltre considerare e dare evidenza della distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite, della qualità e quantità del personale (presupposto per

l'applicazione delle misure semplificatorie previste dal legislatore), delle risorse finanziarie di cui si dispone, delle rilevazioni di fatti corruttivi interni che si siano verificati, degli esiti di procedimenti disciplinari conclusi, delle segnalazioni di whistleblowing.

L'analisi dei processi è stata condotta al fine di ottimizzare gli adempimenti normativi cercando di razionalizzarne almeno l'approccio metodologico e rendere effettivo lo spirito delle norme e, quindi, innescare un vero circolo virtuoso di miglioramento dell'efficacia delle azioni richieste dal legislatore.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

L'ANAC, nell'Allegato 1 al PNA 2019, ha chiarito che la valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

In merito, si ricorda che la valutazione del rischio si articola in 3 sottofasi:

Identificazione dei rischi: l'identificazione del rischio mira ad individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, della Società. Tale identificazione si traduce nell'indicazione degli "eventi rischiosi" che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi in relazione a ciascun processo e produrre conseguenze sull'Ente.

Analisi dei rischi: l'analisi dei rischi consiste - a seguito delle innovazioni introdotte dall'Allegato 1 al PNA 2019 - in un giudizio qualitativo in merito al rating da attribuire al singolo rischio considerato, formato all'esito dell'applicazione di determinati indicatori ("valore complessivo del rischio"). Tale analisi è essenziale al fine di comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi (c.d. fattori abilitanti) e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per contrastarli; segnatamente, sono stati identificati i seguenti fattori abilitanti, come richiamati dall'Autorità:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli
- mancanza di trasparenza
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- scarsa responsabilizzazione interna
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- inadeguata diffusione della cultura della legalità
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica (CdA) e amministrazione
- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi (c.d. registro dei rischi).

Ponderazione dei rischi: l'attività di ponderazione dei rischi costituisce l'ultima fase del processo di valutazione del rischio e consiste "nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento", così come ribadito ancora nell'Allegato 1 al PNA 2019.

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree nell'ambito dell'attività dell'intera società che debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla specifica amministrazione.

Tuttavia, la l. n. 190 ha individuato delle particolari aree di rischio, ritenendole comuni a tutte le amministrazioni, elencandole nell'art. 1, comma 16, e si riferiscono ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

I suddetti procedimenti corrispondono alle seguenti aree di rischio (articolate in sottoaree, come da Allegato 2: Le Aree di rischio):

- processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Queste aree di rischio devono essere singolarmente analizzate ed indicate nel P.T.P.C. da parte di tutte le amministrazioni e rappresentano un contenuto minimale, comunque da adattare alle specifiche realtà organizzative.

Nell'ambito della predisposizione del Piano, vanno altresì seguiti, con riferimento al processo di gestione del rischio, i seguenti "principi guida" indicati nel PNA 2019-2021 (adottato con Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019):

- a. **"prevalenza della sostanza sulla forma"**: il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato

in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione;

b. **“gradualità”**: le diverse fasi di gestione del rischio, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente la profondità dell'analisi del contesto nonché la valutazione e il trattamento dei rischi;

c. **“selettività”**: è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare gli ambiti maggiormente esposti ai rischi e agire con priorità sugli stessi;

d. **“integrazione”**: la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione.

e **“miglioramento e apprendimento continuo”**: la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo attraverso il monitoraggio e il riesame periodico del sistema di prevenzione messo in atto.

Tenuto conto dei predetti principi guida e considerato che le aree individuate dall'Anac non sono rinvenibili all'interno dell'organizzazione aziendale, essendo la società composta dal solo organo politico amministrativo, si rinvia per quanto di ragione all'analisi effettuata dal socio operativo, che è dotato di MOG, codice etico, e Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, verranno programmati incontri periodici con l'Organismo di Vigilanza del socio operativo allo scopo di coordinare le verifiche e realizzare un efficace sistema di monitoraggio delle misure in materia di anticorruzione.

In ogni caso, superata la fase di prima applicazione, in sede di elaborazione dell'aggiornamento del P.T.P.C., si procederà ad includere nel P.T.P.C., in caso di implementazione organica ed aziendale, le aree di possibile rischio relative alla propria attività.

5. TRATTAMENTO DI GESTIONE DEL RISCHIO

5.1. Misure di prevenzione della corruzione di tipo generale

Gli strumenti che Grande srl ha adottato per prevenire e contrastare i rischi corruttivi sono rappresentati dalle seguenti misure di prevenzione della corruzione di tipo generale:

- individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- nomina del Collegio Sindacale
- norme comportamentali previste nel MOG 231
- misure volte alla gestione del conflitto di interessi contenute nel codice etico
- attuazione di un sistema di controllo periodico con verifiche (Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi)
- adozione delle misure in materia di trasparenza e di accesso civico come disciplinate dal D.lgs. 33/2013, con verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione, sul sito istituzionale, dei dati previsti dal decreto legislativo n. 33/2013;
- meccanismi di tutela per coloro che segnalano illeciti (“whistleblowing”)

- sensibilizzazione e formazione in tema di anticorruzione

5.2. Il Sistema di controllo interno

La Società implementerà un processo periodico di analisi del contesto aziendale al fine di evidenziare le aree/settori di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dalla L. 190/12.

In tale contesto, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e l'Organismo di Vigilanza del socio industriale operano in maniera sinergica tra loro, allo scopo di realizzare un efficace sistema integrato di controlli interni.

Nel 2026 verranno pianificate e avviate attività di analisi sull'andamento delle misure individuate nel Piano Triennale che la società ha posto in essere.

Attualmente l'insieme delle misure adottate e programmate contribuisce a mantenere il processo di gestione del rischio su buoni livelli di capacità di prevenzione, non essendo stati accertati casi di corruzione nel corso dell'anno.

Nel 2025 è stata effettuata un'analisi sull'andamento delle misure individuate nel Piano Triennale che la società ha posto in essere da cui emerge che l'insieme delle misure adottate e programmate contribuisce a mantenere il processo di gestione del rischio adeguati livelli di capacità di prevenzione.

Tra le misure da adottare vi è la creazione di una struttura di supporto al RPCT utile a fornire apporti alle analisi del contesto, alla mappatura dei processi e alla valutazione dei rischi corruttivi e alle attività di controllo stesse , stante la peculiarità organizzativa di Grande.

Andrà formalizzato un canale di interlocuzione periodica tra RPCT, Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale per il coordinamento delle attività di monitoraggio e di controllo.

5.3. Codice Etico (Codice di comportamento)

Grande s.r.l. - nata con l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti avviati a smaltimento, di garantire percentuali di raccolta differenziata almeno corrispondenti al 70%, migliorare gli standards di qualità dei servizi forniti alle utenze del territorio comunale e ridurre i costi a carico dei cittadini - riconosce l'importanza della responsabilità etico-sociale nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nella consapevolezza che la buona reputazione e l'immagine positiva di una società costituiscono una risorsa immateriale fondamentale ed essenziale su cui fondare il perseguitamento della sua missione.

L'azienda si impegna a garantire qualità, efficienza e sostenibilità nei servizi offerti alla comunità ed è nel rispetto di questi principi che ha predisposto il Codice Etico, strumento di autoregolazione, volontario e unilaterale, volto a rendere trasparente l'attività aziendale e ad indirizzarne eticamente lo svolgimento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti, dai Contratti di Lavoro e da regolamenti e procedure interne.

Il Codice Etico individua i principi e le specifiche regole di condotta che devono ispirare l'azione, le decisioni e le attività di amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, fornitori, partner, consulenti ed altri interlocutori interni o esterni, cioè di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, operano per il conseguimento degli obiettivi

aziendali, definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, e statuisce l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’ente nei confronti dei propri “portatori d’interesse” (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato, ecc.), costituendo parte integrante del sistema normativo della Società teso a prevenire e contrastare fenomeni illeciti, a prevenire la responsabilità amministrativa dell’ente ed a garantire la piena realizzazione dei principi elaborati a livello comunitario e nazionale anche in materia di trattamento dei dati personali (GDPR).

Il Codice etico non presenta un carattere meramente “valoriale”, ma prevede principi e regole comportamentali da osservare per garantire la legalità e il contrasto a fenomeni corruttivi, la cui violazione comporta l’attivazione del sistema sanzionatorio disciplinare.

Per questo, il Codice Etico è il pilastro fondamentale del sistema di Controllo interno, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e costituisce la manifestazione di impegno della società alla prevenzione dei reati e alle esigenze di cui di cui alla legge 190/12.

Nel corso del 2026 proseguiranno le attività volte a svolgere ulteriore formazione sui temi dell’etica e sul comportamento etico.

5.4. Conflitto di interessi

La tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso la individuazione e la gestione del conflitto di interessi.

In primo luogo, è stato precisato che le disposizioni sul conflitto d’interessi fanno riferimento ad una accezione ampia attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente/amministratore nell’esercizio del potere decisionale.

In linea generale è possibile distinguere due macro-categorie di conflitti di interesse:

- 1) la categoria del c.d. «conflitto formale o normato», che ricomprende i casi che trovano espressamente un riferimento in una norma di legge e in cui il legislatore ha previsto una potenziale situazione di interferenza tale da influenzare l’esercizio indipendente, imparziale ed obiettivo della funzione rivestita;
- 2) la categoria del c.d. «conflitto materiale o non normato», in cui rientrano ipotesi che, invece, non trovano espressamente riferimento in una norma di legge, ma che l’Autorità ritiene pregiudichino l’esercizio indipendente, imparziale ed obiettivo della funzione.

Il tema della gestione dei conflitti di interesse è espressione del principio più generale di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. ed è stato affrontato dalla L. 190/2012 in relazione sia al personale interno dell’amministrazione/ente sia a soggetti esterni destinatari di incarichi nelle amministrazioni/enti mediante norme che attengono a profili diversi che vanno dall’astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi alle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 al divieto di pantoufage.

In tal senso, Grande s.r.l., come già rilevato, oltre alle misure di prevenzione generale, ha previsto nel Codice Etico specifici principi comportamentali in materia, stabilendo espressamente che :

“Gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori e i titolari di incarichi nell’interesse di Grande s.r.l., sono tenuti a evitare ed a segnalare, con le modalità previste dalla normativa interna, situazioni in cui si possano manifestarsi conflitti d’interesse e ad astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità o affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni, anche con riferimento alle relazioni commerciali con fornitori.

Ciascun amministratore, dipendente o collaboratore, nel rispetto della privacy individuale, è inoltre tenuto a comunicare informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di lavoro nel caso in cui queste possano apparire in conflitto d’interessi con la società. Nell’esclusivo interesse delle Società, il personale e i collaboratori, anche esterni, devono garantire decisioni neutre e imparziali. Pertanto, tutto il personale e i collaboratori devono astenersi dal partecipare alle attività in cui possa manifestarsi un conflitto di interessi, anche solo potenziale a meno che, essendone stata data comunicazione agli organi della società o all’ODV, venga stabilito che tale attività non è da considerarsi dannosa o altrimenti sconveniente. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti, durante l’intero corso della propria carica, ad informare gli altri Amministratori e gli organi di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. L’amministratore delegato deve comunicare la situazione di conflitto al Consiglio di Amministrazione ed astenersi dal compiere l’operazione e dal partecipare alle relative decisioni, salvo diversa valutazione del CdA”. cfr. paragrafo 8.4.).

Nel corso del 2025, non vi sono state segnalazioni né comunicazioni di situazioni di conflitto di interesse da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

5.5. Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali.

La disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concerne le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese gli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni.

Il complesso intervento normativo si inquadra nell’ambito delle misure volte a garantire l’imparzialità dei funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera politica e dal settore privato. Le disposizioni del decreto tengono conto dell’esigenza di evitare che lo svolgimento di certe attività e funzioni possa agevolare la preconstituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi dirigenziali e posizioni assimilate e, quindi, comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita.

Il legislatore ha anche valutato, in via generale, che il contemporaneo svolgimento di alcune attività potrebbe generare il rischio di svolgimento imparziale dell’attività amministrativa costituendo un terreno favorevole a illeciti scambi di favori.

Nel delineare le fattispecie di inconferibilità, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ha considerato anche i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali e assimilati e ha

sancito il divieto ad assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione.

Con riferimento ai casi di incompatibilità, per la cui disamina si rinvia al testo del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è prevista la decadenza dall'incarico, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa della incompatibilità.

L'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 pone in capo all'interessato l'obbligo di rilasciare, all'atto di nomina, una dichiarazione sulla insussistenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dallo stesso decreto. La dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico (art. 20, comma 4).

Essendo Grande srl una società priva di dirigenti, le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità nonché quelle concernenti l'inconferibilità sono state richieste ed aggiornate nei confronti dei soli componenti del Consiglio di Amministrazione.

In attuazione delle disposizioni in materia di controlli su tali dichiarazioni, il RPCT svolgerà verifiche a campione sulle dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013 rese dai soggetti a cui il D.lgs citato si riferisce, secondo quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 833/16.

Per quanto concerne gli strumenti di controllo, le verifiche sui precedenti penali verranno svolte con l'ausilio del certificato del casellario giudiziale, prodotto dal soggetto sottoposto a verifica o, in mancanza, acquisito attraverso la compilazione di apposito modulo reperibile sul sito del Ministero della Giustizia, da inoltrarsi all'Ufficio del casellario giudiziale di competenza a mezzo p.e.c. stante la finalità di controllo su dichiarazione sostitutiva ex art. 71 d.P.R. n. 445/2000.

In riferimento, invece, agli accertamenti concernenti le ipotesi di incompatibilità, il RPCT si avvarrà del servizio "Telemaco" offerto dalle Camere di commercio e di ogni altra banca dati liberamente accessibile. Sarà, poi, sempre possibile richiedere documentazione integrativa all'interessato.

Una volta concluse le attività di verifica, il RPCT provvederà:

- in caso di esito positivo, ad inoltrare la documentazione affinché disponga la pubblicazione della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità unitamente all'atto di conferimento dell'incarico nella sezione "Amministrazione trasparente";
- in caso di esito negativo, esercita tempestivamente le funzioni di vigilanza prescritte dall'art. 15 d.lgs. n. 39/2013, consistenti nella contestazione delle cause di inconferibilità/incompatibilità all'interessato e nella segnalazione di possibili violazioni alle autorità giudiziarie per i rispettivi profili di competenza.

Nuovo art. 4, co. 1-bis d.lgs. 39/2013: esclusione per cariche/incarichi occasionali o non esecutivi

La legge 21/2024 ha introdotto modifiche all'art. 4 del D.lgs 39/2013, prevedendo nel nuovo co. 1-bis dell'art. 4 una causa di esclusione dell'inconferibilità. ANAC nel PNA 2025 e nelle FAQ aggiornate al 2.12.2025 chiarisce che, se la carica pregressa non è esecutiva o è occasionale, l'inconferibilità può non operare.

Istruzioni per gestire i casi in cui l'inconferibilità non opera per occasionalità/non esecutività della carica pregressa:

- il RPCT apre un'istruttoria di valutazione del rischio di conflitto di interessi;
- sono adottate misure sostitutive (es. segregazione, astensione su atti riguardanti l'ente di provenienza, limiti decisionali);
- trasparenza rafforzata sull'atto di conferimento: è assicurata una pubblicità più ampia e motivata del normale quando l'incarico viene conferito in un caso previsto dall'art. 4, co. 1-bis, d.lgs. 39/2013.
- Vigilanza e monitoraggio delle dichiarazioni rilasciate.

Stante il divieto per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- di far parte di commissioni di selezione di personale;
- di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;
- di far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Stante la peculiarità dell'assetto organizzativo di Grande, tale misura potrà essere applicata solo nel caso di conferimento incarico.

La società nel corso del triennio intende valutare possibili misure volte alla verifica della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei soggetti a cui la stessa intende:

- i) conferire incarichi di membro della commissione di selezione di personale o di valutazione delle procedure di acquisto;
- ii) assegnare uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;
- iii) conferire incarichi dirigenziali o altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013

Nel corso del 2025, i modelli di dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità sono stati rilasciati dai membri del CdA

Nel corso del 2026 la società valuterà le necessarie integrazioni da apportare alle richieste di dichiarazione secondo gli schemi del D.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità pubblicati sul sito ANAC

Misure da adottare:

Nel corso del 2026, la società porrà in essere il controllo e monitoraggio in materia di cause di inconfondibilità/incompatibilità secondo la seguente successione:

- (i) la società riceverà le dichiarazioni periodiche alla casella di posta elettronica anticorruzione@grande.it, con cadenza annuale;
- (ii) dopo la presentazione delle dichiarazioni saranno effettuati i controlli individuati che tengono conto anche dei documenti ufficiali rilasciati dalle Autorità e dai registri pubblici

5.6 Divieto di post-employment (pantouflagge)

La L. n. 190/2012 (art. 1, co. 42, lett. l) ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (comma 16-ter) volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Tale norma persegue una duplice finalità: scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all’interno dell’amministrazione per precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto; prevenire il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio.

La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti.

La disposizione citata, che introduce un’ipotesi di “incompatibilità successiva” (cd. divieto di *pantouflagge*), stabilisce che *“i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Il PNA 2019, ha precisato che per quanto riguarda il pantouflagge previsto dall’art. 21 del D.lgs. 39/2013, sono certamente sottoposti al divieto i consiglieri e i Direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali.

Sebbene la società non abbia dipendenti, nell’ottica di estendere i principi alla base della misura preventiva, la società si riserva di valutare, l’introduzione:

- a) della richiesta al dipendente, all’atto dell’assunzione, dell’impegno per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con Grande srl a rispettare il divieto di pantouflagge.
- b) richiedere ai soggetti titolari dei poteri autoritativi o negoziali, ossia ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all’AD, di rendere apposita dichiarazione agli effetti dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, per ciò che concerne il c.d. revolving doors per attività successiva

Nel corso del 2025 non vi sono state assunzioni nè si è resa necessaria l'applicazione del c.d. “revolving doors” per attività successiva.

5.7 Attività divulgative e formative in tema di anticorruzione

La formazione rappresenta uno strumento per rendere efficace il Piano e per veicolare la diffusione dei principi normativi e delle *best practise* in tema di anticorruzione e trasparenza amministrativa.

L'attività di comunicazione e formazione sarà improntata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità al fine di acquisire la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali e delle norme etiche che devono ispirare i comportamenti degli amministratori, dei dirigenti, dei responsabili, dei dipendenti e dei collaboratori della società.

Al fine di garantire una efficace e razionale attività di comunicazione, si promuovono la conoscenza dei contenuti e dei principi del Piano con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

Il RPCT:

– nel corso dell'anno 2026:

- pianificherà e svolgerà apposite sessioni formative nei confronti di tutto il personale sulle seguenti tematiche: aggiornamento del PTPCT, Codice Etico, nuova disciplina del Whistleblowing, Direttive in materia di inconfondibilità, incompatibilità e conflitto di interessi;
- valuterà l'attivazione di specifiche sessioni a seconda dei ruoli ricoperti all'interno della società.

Nel corso del triennio verranno programmati ed implementati interventi formativi e divulgativi al fine di favorire l'acquisizione della cultura della legalità e trasparenza.

Si segnala che all'interno di Grande srl è stata istituita una divisione dedicata all'educazione ambientale, denominata “EduGrande”, pensata per promuovere, in collaborazione con il mondo scolastico e le associazioni locali, un cambiamento culturale che partendo dai più piccoli porti a una maggiore responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell'ambiente contribuendo così a preservare la salute del pianeta per le generazioni future.

Nel corso del triennio verranno programmati ed implementati interventi formativi e divulgativi al fine di favorire l'acquisizione della cultura della legalità e trasparenza.

5.8. Whistleblowing

Il Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 30 marzo 2023, ha significativamente modificato la disciplina del whistleblowing.

Il provvedimento ha ampliato in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina del whistleblowing e comportato l'abrogazione:

- dell’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alla “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”;
- dell’art. 6, co. 2-ter e 2-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in tema di “Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato”;
- dell’art. 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell’ambito soggettivo, con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l’estensione del novero di questi ultimi;
- l’ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l’espansione dell’ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina dei canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi:
 - interno
 - esterno (gestito da ANAC);
 - divulgazione pubblica;

a cui si aggiunge la possibile denuncia all’Autorità giurisdizionale (giudiziaria o contabile);

- l’indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intenda per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia dall’Anac che dall’autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;

Al fine di favorire la corretta applicazione del nuovo decreto, l’Anac ha elaborato apposite Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne (Delibera Anac n. 311 del 12 luglio 2023).

Nonostante l’assenza di dipendenti, la società Grande srl ha delineato un sistema di gestione delle segnalazioni/whistleblowing in base al quale tutti i soggetti che collaborano con la società possono presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su

elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Più precisamente:

- è stata predisposta apposta piattaforma informatica per la segnalazione , inserita nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale denominato “segnalazioni whistleblowing” per il tramite della piattaforma “Globaleaks”
- In alternativa alla Piattaforma, la segnalazione potrà essere indirizzate via e-mail alla seguente casella di posta elettronica: anticorruzione@grande.it. Tale casella di posta elettronica viene monitorata dal RPCT

La segnalazione deve riguardare condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto in essere con la società e deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità di quest'ultima.

Il Whistleblower potrà allegare tutti i documenti che ritiene opportuni per fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Attraverso il sistema di gestione del Whistleblowing viene garantito che:

- l'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione siano mantenute riservate in ogni fase digestione della segnalazione, in modo che lo stesso non possa subire alcuna discriminazione o pressione, diretta o indiretta.
- nel caso di avvio di un procedimento disciplinare in cui l'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, il segnalante potrà decidere se dare o meno il proprio consenso alla rivelazione della sua identità affinché la sua segnalazione sia utilizzabile ai fini del procedimento.
- la segnalazione sia sottratta al diritto di accesso agli atti agli atti amministrativi di cui alla L. 241/1990.

Nel corso del 2025 sono state inoltre condotte verifiche sul corretto funzionamento del canale interno di whistleblowing.

Non sono emerse segnalazioni, anche in ragione della particolare composizione della società priva di dipendenti.

MISURE DA ADOTTARE

Nel 2026, la società provvederà a:

- i) un rafforzamento della procedura di gestione delle segnalazioni ;
- ii) di introdurre nel Codice Etico apposita sanzione in caso di violazione della riservatezza dell'identità del segnalante.

5.9.Rotazione del personale o misure alternative alla rotazione

Trattasi di misura non attuabile, stante la struttura organizzativa della società, priva di personale.

6. LA TRASPARENZA

6.1. Il quadro normativo di riferimento in materia di trasparenza amministrativa.

La legge 28 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”), oltre ad aver introdotto specifiche disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, ha previsto, altresì, una specifica disciplina in materia di trasparenza nella Pubblica Amministrazione e negli enti ad essa riconducibili.

La trasparenza rappresenta infatti uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione nonché per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e non solo.

In merito, l'**art. 11, comma 2, lett. b) del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013**, come novellato dall’art. 24-bis del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, n. 90, ha esteso la disciplina in materia di trasparenza prevista per le PP.AA. anche *“limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”*.

Con riferimento agli enti di diritto privato a rilevanza pubblicistica, peraltro, ulteriori profili interpretativi della normativa sono stati esposti nella **Circolare n. 1 del 14 febbraio 2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione**, nonché, nella Determinazione ANAC n. 8/2015, recante *«Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*. Quest’ultima, in particolare, ha previsto che per le società in controllo pubblico *«[...] considerate le peculiarità organizzative, il tipo di attività e il regime privatistico, la disciplina della trasparenza è applicabile con i necessari adattamenti, anche per contemperare l’obiettivo della più ampia pubblicazione dei dati con le eventuali esigenze relative alla natura privatistica e alle attività svolte in regime concorrenziale»*. In particolare, nell’allegato 1 alla suddetta Determinazione sono stati indicati i principali adattamenti relativi agli obblighi di trasparenza che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute ad osservare.

Come anticipato sopra, la disciplina in materia di trasparenza è stata recentemente innovata ad opera del **D.Lgs. 97/2016** recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (cd. “Decreto Trasparenza”).

Il Decreto ha ridisegnato la normativa sulla trasparenza rafforzando il suo valore nell’ordinamento giuridico nazionale ed intervenendo, per il raggiungimento di tale scopo, con abrogazioni e integrazioni sugli obblighi precedentemente individuati dal D.Lgs. 33/2013 e dalla correlata prassi attuativa (Delibera Civit n. 50/2013).

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 la trasparenza è ora *“intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Relativamente all'ambito soggettivo, l'art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. 97/2016, ribadisce, coerentemente a quanto già indicato dalla Determinazione ANAC n. 1134/2017, che le “società a controllo pubblico”, sono sottoposte alla «medesima disciplina» prevista per le PP.AA. propriamente intese, «in quanto compatibile».

Al fine di chiarire i termini della recente riforma, l'ANAC è intervenuta a mezzo della **Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016**, recante «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016».

In tali “Linee guida”, che si richiamano nel presente Piano, vengono ricapitolati i principali punti di attenzione del Decreto Trasparenza, con particolare riguardo a:

- la programmazione della trasparenza;
- l'articolazione delle responsabilità all'interno dei vari enti;
- il novero dei dati da pubblicare;
- la qualità di dati pubblicati;
- l'istituto dell'accesso civico;
- i nuovi obblighi di pubblicazione e quelli non più vigenti.

Quanto agli obblighi di pubblicazione, le “Linee guida” evidenziano come le modifiche introdotte all'art. 22 del D.Lgs. 33/2013 ad opera del D.Lgs. 97/2016 abbiano interessato sia le PP.AA. propriamente intese che le società in controllo pubblico. Con riguardo a tali ultimi soggetti, l'ANAC - nel rinviare, in quel momento, a “prossime Linee guida dedicate” per eventuali specificazioni osserva che “[...] *Al fine di consentire da subito l'adeguamento da parte di detti soggetti alla disciplina sulla trasparenza si precisa, sin da ora, che il criterio della “compatibilità” va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all'obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti*”.

Gli obblighi di pubblicazione facenti capo alle società in controllo pubblico sono stati definitivamente chiariti con la più volte citata Determinazione n. 1134/2017 e, in particolare, con l'Allegato 1 alla detta Determinazione medesima, la quale rappresenta **parametro di riferimento** anche per Grande.

Ai sensi dell'art. 10, co. 3, del D.Lgs. 33/2013, la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali.

6.2.Processo di attuazione del programma

La società ha avviato gli adeguamenti specificati dall'ANAC nelle Linee guida citate al fine di garantire l'attività di aggiornamento del proprio sito internet, mediante la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa nella sezione “Società Trasparente” del sito web istituzionale di GRANDE.

Nel tempo la società proseguirà nell'intento generale del miglioramento dell'efficienza organizzativa e della qualità dell'accesso alle informazioni della società, verificando periodicamente la completezza e l'aggiornamento dei contenuti pubblicati.

La società ha definito dei tempi di conservazione delle pubblicazioni:

- i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti producono i loro effetti, come per legge. Decorsi detti termini, essi sono accessibili mediante accesso civico (art. 8, D.lgs. 33/2013);

- i dati, le informazioni e i documenti relativi al Consiglio di Amministrazione , ex art. 14 c. 1 lett. da a) a f), sono pubblicati entro tre mesi dalla nomina e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi mediante accesso civico (art. 14 c. 2, D.lgs. 33/2013);

- i dati, le informazioni e i documenti relativi ai consulenti i dati, le informazioni e i documenti relativi ai consulenti e collaboratori sono pubblicati entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione.

6.3.Accesso civico

La nuova tipologia di accesso (“accesso generalizzato”), delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis”*, si traduce, in un diritto di accesso non condizionato avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Per facilitare l'applicazione del nuovo istituto sono state pubblicate le “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”.

L'intento del legislatore è quello di garantire la diffusione delle informazioni di interesse “generale”.

La disciplina si applica anche alle società partecipate e controllate in quanto compatibile all'attività di pubblico interesse.

MISURE DA ADOTTARE

Verrà regolamentata :

- l'individuazione del responsabile sulle richieste di accesso generalizzato;
- la procedura da seguire per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.

La società provvederà a pubblicare nella Sezione Società Trasparente del sito web istituzionale le istruzioni per poter inoltrare le richieste di Accesso civico mediante la compilazione della modulistica, istituendo apposito “Registro degli accessi”, in cui è possibile reperire l'elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto, della data e il relativo esito e data della decisione, pubblicato e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Società Trasparente.

Il Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza svolge, come previsto dall'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio tra quanto trasmesso (e progressivamente inserito nella banca dati), quanto pubblicato sul sito e quanto previsto nel Piano.

Gli esiti dell'attività di monitoraggio confluiscono all'interno della relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza da redigere annualmente ai sensi dell'art. 1, c. 14, della l. n. 190/2012 .

6.3.Trattamento dati personali

Il DPO, rappresenta una figura di riferimento per il RPCT con riferimento alle questioni riguardanti il trattamento dei dati personali, avendo il compito di informare, fornire consulenza e sorvegliare il rispetto degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il DPO fornisce in particolare consulenza sui temi della pubblicazione dei dati nella Sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale della Società e collabora con il RPCT nella fase di monitoraggio delle misure.

6.4. Elementi informativi minimi

Con Deliberazione del 31 ottobre 2019 444/2019/RIF l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), relativamente agli elementi informativi minimi da rendere disponibili attraverso siti internet, al fine di armonizzare le garanzie a tutela dell'utente, ha previsto i contenuti obbligatori ed omogenei su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla scelta organizzativa per la gestione del servizio o dalla tipologia di tariffa applicata all'utente medesimo.

Ai sensi della citata deliberazione i Gestori sono tenuti a predisporre ed a mantenere aggiornata un'apposita sezione del proprio sito internet, facilmente accessibile dalla home page, che presenti i previsti contenuti informativi minimi, esposti in modo facilmente comprensibile e organizzati in modo tale da favorire, da parte dell'Utente, la chiara identificazione delle informazioni inerenti l'ambito territoriale di proprio interesse.

Sono attualmente presenti sul sito internet Grande srl i contenuti informativi minimi:

- a) Ragione Sociale del Gestore che eroga il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento e lavaggio delle strade
- b) Recapiti telefonici, postali e posta elettronica per invio reclami, richieste informazioni, segnalazioni disservizi, richiesta riparazione attrezzature raccolta domiciliare, nonché recapiti ed orari sportelli fisici
- c) Modulistica per l'invio di reclami
- d) Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani ivi inclusi i centri di raccolta
- e) Campagne straordinarie di raccolta di rifiuti urbani
- f) Nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
- g) Carta della Qualità del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
- h) Percentuale di Raccolta Differenziata conseguita dal Comune di Avellino con riferimento agli ultimi tre anni
- i) Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, frequenza di effettuazione del servizio e divieti relativi a viabilità e sosta

L'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento-Europeo è consultabile al seguente link
<https://grandeavellino.it/wp-content/uploads/2024/03/Informativa-ai-sensi-degli-Articoli-13-e-14-del-Regolamento-Europeo-2016679.pdf>

7 PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE - MONITORAGGIO E RIESAME

La Società impleterà un processo periodico di analisi del contesto aziendale al fine di evidenziare le aree/settori di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dalla L. 190/12.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza definisce con cadenza annuale di concerto con il Consiglio di Amministrazione la programmazione dell'attività per verificare la compliance della società rispetto alle disposizioni ex D.lgs. 231/2001, L. 190/12 e D. Lgs. 33/13.

Nel corso del 2025, la Società ha svolto monitoraggi sullo stato di attuazione del PTPCT 2025–2027.

Gli esiti hanno confermato la regolarità delle attività rispetto al quadro normativo di riferimento, senza evidenziare scostamenti o anomalie significative.

Sono state inoltre condotte verifiche sul corretto funzionamento del canale interno di whistleblowing, nonché sull'aggiornamento delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità.

Attualmente l'insieme delle misure adottate e programmate contribuisce a mantenere il processo di gestione del rischio su buoni livelli di capacità di prevenzione, non essendo stati accertati casi di corruzione nel corso dell'anno.

La principale sfida gestionale resta quella di calibrare le misure anticorruzione sulla peculiare struttura della Società, priva di personale dipendente e di organigramma.

L'analisi condotta sull'andamento delle misure nel 2025 ha permesso di formulare una valutazione complessivamente positiva sull'adeguatezza del sistema di prevenzione.

8 ACTION PLAN 2026

Il presente Action Plan per l'anno 2026 si inserisce nel processo ciclico di riesame e miglioramento del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza di Grande S.r.l., già delineato nel Piano vigente.

La Società ha confermato gli obiettivi strategici già definiti, ritenendoli ancora adeguati rispetto al profilo di rischio e alle caratteristiche organizzative

Le principali diretrici di intervento per il 2026 e per il successivo biennio includono:

1. **Rafforzamento del Sistema di Controllo Interno:** Sarà potenziato il coordinamento tra il RPCT e il Collegio Sindacale, attraverso uno scambio periodico di informazioni e il coinvolgimento del Collegio Sindacale nelle valutazioni sistemiche sull'adeguatezza dei controlli.
2. **Affinamento della Valutazione del Rischio:** Si procederà a un'ulteriore analisi del registro dei rischi, con un focus specifico sui rapporti con il socio industriale, sulla gestione degli obblighi di trasparenza e sui flussi informativi tra gli organi di controllo.
3. **Costituzione di una Struttura di Supporto al RPCT:** Come già evidenziato, nel corso del triennio si provvederà a costituire una struttura di supporto per assistere operativamente il RPCT nello svolgimento dei suoi compiti.
4. **Formazione e Sensibilizzazione:** Saranno programmate attività formative mirate per gli esponenti aziendali su temi quali gli aggiornamenti del PTPCT, il Codice Etico, la disciplina del whistleblowing e il conflitto di interessi, tenendo conto della peculiare struttura organizzativa di Grande
5. **Trasparenza:** L'impegno sarà volto a mantenere costantemente aggiornata la sezione "Società Trasparente" e a valutare l'opportunità di pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge